

Deliberazione 6 marzo 2009 – VIS 18/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società E.ON Energy Trading S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 marzo 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, VIS 88/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità n. 227/07 ha evidenziato che Dalmine Energie S.p.A., ora E.ON Energy Trading S.p.A. a seguito di cambio di denominazione sociale (di seguito: E.ON o società) ha dichiarato, sotto la propria responsabilità,

- di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per alcuni punti di riconsegna, un coefficiente di correzione dei volumi K per un valore diverso da quello comunicato dall'impresa di distribuzione.
2. Al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti mediante la suddetta indagine conoscitiva, con deliberazione n. 302/07 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di numerose imprese di vendita del gas naturale, tra cui E.ON.
 3. Dagli elementi in tal modo acquisiti risultava che alla data del 31 dicembre 2006 E.ON, per quattro punti di riconsegna, aveva applicato ai volumi forniti ai clienti finali un coefficiente di correzione K superiore a quello utilizzato dal distributore.
 4. Pertanto, con deliberazione VIS 88/08, l'Autorità ha avviato nei confronti di Dalmine Energie S.p.A., ora E.ON Energy Trading S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04 e n. 108/06 ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 (punto 1, lettera a);
 - ordinare alla medesima società di comunicare, limitatamente ai punti di riconsegna di cui all'Allegato A1 della deliberazione di avvio dell'istruttoria (VIS 88/08), i valori del coefficiente K effettivamente applicati a partire dall'anno di sua prima applicazione, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario trasmesso alla stessa società (punto 3).
 5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 7 ottobre 2008 e allegato alla dichiarazione sostitutiva del 3 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 038138) di cui al punto successivo;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario del 3 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 038138).
 6. Con nota del 23 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 042689) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie confermando la contestazione della predetta violazione.

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha previsto la conversione delle quote tariffarie originariamente rapportate all'energia consumata in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati (articolo 17 della citata deliberazione).
8. In particolare, l'Autorità ha precisato che:

- a) nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40, il cliente finale può chiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore di misura omologato (articolo 17, comma 2, della deliberazione richiamata);
 - b) qualora il cliente finale non eserciti la facoltà sopra indicata, l'impresa utilizza un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale (comunicato dell'Autorità dell'ottobre 2001);
 - c) per la definizione di detto coefficiente può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 (comunicato dell'Autorità del 13 aprile 2004).
9. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato articolo 17 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- (i) da un lato, che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (articolo 1, commi 1 e 2);
 - (ii) dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (articolo 1, comma 3).
10. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare - in assenza di correttore di misura omologato - il coefficiente di correzione dei volumi ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'articolo 1, commi 1 e 2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del medesimo provvedimento).
11. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la citata deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4), con riguardo alle componenti variabili delle suddette condizioni economiche, ha richiamato la disciplina contenuta nell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.
12. Con deliberazione n. 138/04, così come successivamente modificata, l'Autorità ha espressamente previsto l'obbligo dell'impresa di distribuzione - nei casi di accesso per attivazione della fornitura e in quello per sostituzione nella fornitura - di comunicare all'utente della rete, e quindi al venditore, anche "*l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi*" (articoli 13, comma 6, e 14, comma 10), coefficiente che, come sopra esposto, il venditore deve applicare nel determinare le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali.

13. Infine, in ordine alla determinazione del coefficiente di correzione dei volumi, al capitolo 11, paragrafo 3, comma 1, del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione n. 108/06, l'Autorità ha ribadito che *“per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione [cioè con i venditori] (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00)”*.
14. Pertanto, nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura E.ON avrebbe dovuto applicare, per le tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente di correzione dei volumi misurati K utilizzato dall'impresa di distribuzione.
15. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento risulta che il valore del coefficiente di correzione dei volumi misurati K applicato da E.ON, limitatamente ai quattro punti di riconsegna (di seguito: PdR) di cui all'Allegato A1 della delibera di avvio del presente procedimento, è superiore a quello utilizzato dal distributore.
16. In particolare, per il periodo da ottobre 2005 a settembre 2007 (compresi), la società ha dichiarato di avere applicato un coefficiente K:
 - per il PdR 10400000297249, per un valore pari a 1,067, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,03;
 - per il PdR 10400000297250, per un valore pari a 1,067, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,03;
 - per il PdR 10400000297251, per un valore pari a 1,067, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,03;
 - per il PdR 10400000297351, per un valore pari a 1,138, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,10.
17. Ciò risulta confrontando, per i quattro PdR in questione, i valori del coefficiente K comunicati dal distributore con quelli dichiarati da E.ON, sotto la propria responsabilità:
 - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per parte dell'anno 2005 e parte dell'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 7 ottobre 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione VIS 88/08, e allegato alla dichiarazione sostitutiva del 3 dicembre 2008.
18. Le suddette dichiarazioni, comprovanti le violazioni contestate, sono state confermate da E.ON che, anzi, con il predetto questionario ha dichiarato sotto la propria responsabilità di avere applicato solo a partire dal mese di ottobre 2007, per tutti i PdR in esame, il coefficiente K nel valore utilizzato dal distributore (ammettendo così la propria responsabilità per il periodo precedente). Inoltre, E.ON ha dimostrato di avere provveduto già prima dell'avvio della presente istruttoria ai dovuti conguagli ai clienti finali. Pertanto, non vi è l'esigenza di adottare nei confronti della società il provvedimento prescrivito prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del presente procedimento.

Quantificazione della sanzione

19. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
20. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
21. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
22. Ai fini della quantificazione della sanzione, la violazione contestata viene valutata alla luce delle sopra citate disposizioni.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, E.ON ha disatteso norme poste a tutela dei clienti finali nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40. In questi casi, in assenza di convertitore omologato, il coefficiente K - che tiene conto, in maniera convenzionale, di temperatura e pressione -, previsto dall'Autorità, trasforma il volume di gas misurato al contatore, in volume di gas a condizioni standard (universali) utilizzato dal venditore per la determinazione dei corrispettivi di fornitura. In altri termini, la disciplina del coefficiente K mira ad assicurare che i volumi utilizzati per il calcolo dei corrispettivi da fatturare siano correttamente riportati alle condizioni standard e, dunque, che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi. E.ON, pertanto, applicando coefficienti K per valori superiori a quelli utilizzati dall'impresa di distribuzione, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri non dovuti.
24. La condotta illecita è iniziata nel mese di ottobre 2005 ed è cessata nel mese di ottobre 2007; infatti, con il questionario trasmesso in data 7 ottobre 2008 (in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione VIS 88/08) e allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 3 dicembre 2008, la società ha dichiarato sotto la propria responsabilità di avere applicato il coefficiente K nel valore utilizzato dal distributore solo a partire dal mese di ottobre 2007. Pertanto, per tutti e quattro i PdR in esame la violazione si è protratta per un periodo di circa due anni (da ottobre 2005 a settembre 2007).
25. La gravità dell'infrazione risulta attenuata dall'esiguità del numero di clienti finali coinvolti (quattro).
26. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, come anticipato, E.ON ha dimostrato di avere provveduto alla restituzione delle somme indebitamente pagate dai clienti finali già prima dell'avvio del presente procedimento.

27. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, E.ON non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
28. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 347.400.000 euro.
29. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 73.300,00 (settantatremilatrecento/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società E.ON Energy Trading S.p.A., delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04 e n. 108/06;
2. è irrogata alla società E.ON Energy Trading S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 73.300,00 (settantatremilatrecento/00);
3. si ordina alla società E.ON Energy Trading S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. si ordina alla società E.ON Energy Trading S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società E.ON Energy Trading S.p.A., con sede legale in via Vespucci, n. 2, 20124 Milano, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

6 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis